Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 ottobre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **531.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1983
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **532.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 28 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « ematologia pediatrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **533.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 32 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito l'insegnamento di « finanza degli enti locali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 321

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Cessalto.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cessalto (Treviso), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prefissi dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Ed invero, la seduta consiliare del 14 giugno 1983 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 99 del 29 giugno 1983, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio e poi, con provvedimento n. 118 del 27 luglio 1983, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio, il consiglio comunale per il giorno 5 agosto 1983 affinchè provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di quindici giorni dalla data suindicata, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dallo art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In tale seduta, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per la approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, la sezione di controllo, con atto n. 141 del 22 agosto 1983, nominava un commisario *ad acta*, che in data 25 agosto 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre, alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cessalto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto De Muro.

Roma, addì 16 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cessalto (Treviso) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cessalto (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Muro è nominato commissario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5525)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 3 ottobre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2042/83 della commissione del 20 luglio 1983, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 200 del 23 luglio 1983 che sottopone a limitazione quantitativa l'importazione in Italia dei prodotti tessili della categoria 3 originari dell'Indonesia;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco (v.d. 56.07 cod. stat. da 010 a 490), originari dell'Indonesia è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare 22/76 prot. n. 349200 dell'8 novembre 1976 vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le autorizzazioni automatiche rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 3 ottobre 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(5611)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 ottobre 1983.

Riduzione temporanea delle scorte di riserva di prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 22;

Vista la legge 27 novembre 1982, n. 873;

Vista la legge 20 dicembre 1982, n. 924;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 22 stabilisce che, entro un anno dalla sua entrata in vigore i titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali sono tenuti ad adeguare e mantenere le scorte di riserva in misura superiore ai cento giorni del consumo globale nazionale di prodotti petroliferi, ed i titolari di concessione per impianti di deposito di olii minerali commerciali ad aumentare le scorte stesse dal 20 al 30% della capacità dei relativi depositi;

che l'adempimento degli obblighi di cui sopra é stato prorogato al 30 settembre 1983, rispettivamente, con la citata legge n. 924 per i titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito, e con la citata legge n. 873 per i titolari di concessione per impianti di deposito di olii minerali commerciali;

Ritenuto che le condizioni del mercato petrolifero internazionale rendono, al momento, la misura delle scorte di riserva pari a novanta giorni del consumo globale nazionale di prodotti petroliferi adeguata e sufficiente alle esigenze di sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero del Paese;

che tale misura delle scorte di riserva è pari a quella adottata in tutti i Paesi della Comunità economica europea e dell'Agenzia internazionale dell'energia ed è indicata come adeguata e sufficiente dalle predette organizzazioni internazionali;

Visto il disegno di legge « recante modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, contenente disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi », approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 settembre 1983;

Ritenuta pertanto l'opportunità di ridurre temporaneamente la misura delle scorte di riserva stabilita dall'art. 1 della citata legge n. 22 da cento a novanta giorni del consumo globale nazionale di prodotti petroliferi per i titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali e dal 30 al 20% della capacità del relativo deposito per i titolari di concessione per impianti di deposito di olii minerali commerciali;

Visto il disposto del comma ottavo dell'art. 1 della citata legge n. 22;

Sentito il Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 1983 la misura delle scorte di riserva cui sono tenuti i titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali è temporaneamente ridotta da cento a novanta giorni del consumo globale nazionale di prodotti petroliferi, per tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Con la stessa decorrenza la misura delle scorte di riserva cui sono tenuti i titolari di concessione per impianti di deposito di olii minerali commerciali è temporaneamente ridotta dal 30 al 20 per cento della capacità del deposito, per tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 6 ottobre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(5626)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1983.

Ampliamento della competenza territoriale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino per le operazioni di credito fondiario alla provincia di Brescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1946, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino per le operazioni di credito fondiario e estesa alla provincia di Brescia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

(5538)

DECRETO 4 ottobre 1983.

Elevazione a lire 8.800 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° ottobre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713935/66-AU-49 del 17 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1983, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 72, con il quale e stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 5.500 miliardi a lire 8.800 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° ottobre 1983, emessi con il decreto ministeriale del 17 settembre 1983, n. 713935/66-AU-49, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 5.500 miliardi a lire 8.800 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 7 ottobre 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 17 settembre 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 3.300 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui allo art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,25% semestrale, per il periodo dal 1° ottobre 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 17 settembre 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1983
Registro n. 43 *Tesoro, foglio n.* 1

(5623)

DECRETO 4 ottobre 1983.

Elevazione a lire 5.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1983, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1983;

Decreta:

L'importo di lire 3.500 miliardi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è elevato a lire 5.000 miliardi.

Saranno osservate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del citato decreto ministeriale 16 settembre 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1983
Registro n. 43 *Tesoro, foglio n.* 81

(5613)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 luglio 1983.

Impegno della somma di L. 20.213.549.000 per spese di gestione a favore delle comunità montane interessate delle regioni e province autonome - legge n. 51/82, art. 36 (esercizio 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la nota n. 290 del 3 febbraio 1983, con la quale si comunica che con decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1983, n. 100009, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1983, registro n. 3, foglio n. 362, viene disposto un incremento — per l'esercizio 1983 — di lire 120 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/70;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 16 del sopracitato decreto-legge n. 55/83, che prevede erogazioni, a valere sull'autorizzazione di lire 120 miliardi, direttamente alle comunità montane, per spese di gestione, in ragione di lire 30 milioni, quale quota fissa per ciascuna di esse, nonché di lire 1.000 per abitante residente nel rispettivo territorio montano;

Vista la legge di bilancio del 28 aprile 1983, n. 133;

Ritenuti acquisiti i dati di base per la determinazione delle quote di devoluzione per le comunità montane appresso indicate;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di L. 20.213.549.000 è impegnato a favore delle comunità appresso indicate, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 16 del decreto-legge n. 55/83, come segue:

REGIONE VALLE D'AOSTA

	Importi (in lire)
Valdigne Mont Blanc	37.386.000
Grand Paradise	38.115.000
Grand Combin	34.255.000
Del Marmore	45.672.000
Evançon	40.650.000
Monte Rosa	40.163.000
N. 4 « Monte Emilius »	49.436.000
8ª zona « Walser »	31.403.000

REGIONE PIEMONTE

	Importi (in lire)
Valli Curone, Grue, Ossona	37.877.000
Val Borbera	40.366.000
Alta Val Lemme ed Alto Ovadese	36.035.000
Alta Valle Orba - Erro - Bormida di Spigno	39.559.000
Langa Astigiana e Valbormida	36.549.000
Valli Po - Bronda e Infernotto	47.621.000
Valle Varaita	43.570.000
Valle Maira	42.149.000
Valle Grana	41.471.000
Valle Stura	39.455.000
Valli Gesso, Vermenagna, Pesio	53.481.000
Valli Monregalesi	44.179.000
Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta	43.535.000
Alta Langa Montana	50.473.000
Valle Antigorio e Formazza	34.089.000
Valle Vigezzo	36.368.000
Valle Antrona	31.730.000
Valle Anzasca	33.334.000
Valle Ossola	87.251.000
Val Strona	32.378.000
Cusio Mottarone	70.954.000
Val Grande	36.459.000
Alto Verbano	36.316.000
Valle Cannobina	37.137.000
Val Pellice	51.857.000
Valli Chisone e Germanasca	50.738.000
Pinerolese Pedemontano	42.531.000
Val Sangone	50.266.000
Bassa Valle Susa e Val Cenischia	82.170.000
Alta Valle Susa	41.216.000
Val Ceronda e Casternone	36.511.000
Valli di Lanzo	55.190.000
Alto Canavese	53.950.000
Valli Orco e Soana	40.101.000
Valle Sacra	40.970.000
Valchiusella	35.733.000
Dora Baltea Canavese	36.158.000
Valsesia	66.866.000
Valle Sessera	42.493.000
Valle di Mosso	52.376.000
Delle Prealpi Biellesi	53.384.000
Alta Valle del Cervo	31.060.000
Bassa Valle del Cervo e Valle Oropa	49.124.000
Alta Valle Elvo	39.333.000
Bassa Valle Elvo	42.985.000

REGIONE LOMBARDIA

Oltrepo Pavese	50.619.000
Alto Garda Bresciano	57.509.000
Valle Sabbia	85.201.000
Valle Trompia	130.599.000
Valle Camonica	117.189.000
Sebino Bresciano	60.626.000
Monte Bronzone e Basso Sebino	54.096.000
Alto Sebino	58.493.000
Valle Cavallina	54.541.000
Di Scalve	34.722.000
Valle Seriana Superiore	66.005.000
Valle Seriana	117.505.000
Valle Brembana	73.944.000
Valle Imagna	55.812.000
Zona 21	51.901.000
Valsassina-Valvarrone, Val d'Esino e Riviera	59.364.000
Zona 22	59.148.000
Lario Orientale	119.797.000
Triangolo Lariano	97.130.000
Lario Intelvese	57.469.000
Alpi Lepontine Meridionali	49.475.000
Alto Lario Occidentale	48.257.000
Zona 23	87.772.000
Della Valceresio	73.629.000
Della Valcuvia	67.171.000
Valganna e Valmarchirolo	46.528.000
Zona 24	70.771.000
Veddasca - Dumentina	62.110.000
Della Valchiavenna	53.714.000

REGIONE LIGURIA

Inganna	70.016.000
Pollupice	41.017.000
Alta Val Bormida	47.258.000

	Importi (in lire)
Del Giovo	88.876.000
Argentea	53.139.000
Della Valle Stura	41.589.000
Alta Val Polcevera	45.482.000
Alta Valle Scrivia	53.625.000
Fontanabuona	49.541.000
Alta Val Trebbia	34.489.000
Aveto - Graveglia - Sturla	39.570.000
Val Petronio	60.585.000
Alta Val di Vara	38.315.000
Della Riviera Spezzina	43.358.000
Media e Bassa Val di Vara	44.312.000
Intemelia	40.267.000
Argentina-Armea	36.413.000
Della Valle Arroscia	35.960.000
Dell'Olivo	38.905.000
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
Appennino Imolese	38.044.000
Appennino Reggiano	72.941.000
Appennino Modena Ovest	40.891.000
Del Frignano	65.198.000
Dell'Appennino Cesenate	53.618.000
Dell'Appennino Faentino	46.452.000
Delle Valli del Taro e Ceno	70.987.000
Appennino Parma Est	52.072.000
Appennino Forlivese (zona 12)	49.523.000
Dell'Appennino Bolognese n. 1 (zona 8)	96.675.000
Dell'Appennino Bolognese n. 2	55.039.000
Dell'Appennino Modena Est	41.601.000
Appennino Piacentino	55.162.000
REGIONE MARCHE	
Alta Val Marecchia	47.016.000
Delle Alte Valli del Fiastrone - Chienti e Nera	46.569.000
Dei Sibillini	46.738.000
Zona « L »	50.682.000
Del Montefeltro - zona B	48.146.000
Del Metauro - zona « E »	56.440.000
Alta Valle dell'Esino	80.564.000
Dell'Alto e Medio Metauro	68.668.000
Dell'Alta Valle del Potenza	48.378.000
Del San Vicino	42.127.000
Del Catria e del Nerone	63.771.000
Del Tronto	59.235.000
REGIONE ABRUZZO	
Amiternina	102.993.000
Campo Imperatore - Piana di Navelli	41.450.000
Sirentina	40.479.000
Valle del Giovenco	50.337.000
Marsica 1	110.397.000
Valle Peligna	46.377.000
Valle Roveto	48.667.000
Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia	46.554.000
Vestina	44.124.000
Della Maiella e del Morrone	48.892.000
Della Laga-zona M	92.337.000
Del Vomano-Fino e Piomba-zona N	52.243.000
Del Gran Sasso-zona O	56.855.000
Della Maielletta	45.049.000
Aventino Medio Sangro	42.610.000
Medio Sangro	36.703.000
Val Sangro	36.393.000
Medio Vastese	51.627.000
Alto Vastese	42.963.000
REGIONE MOLISE	
Matese	55.815.000
Molise Centrale	100.311.000
Cigno-Valle Biferno	41.155.000
Fortore Molisano	59.472.000
Trigno-Medio Biferno	45.874.000
Monte Mauro	46.374.000
Del Volturno	45.255.000
Centro Pentria	59.303.000
Alto Molise	47.682.000
Sannio	40.669.000
REGIONE CALABRIA	
Alto Ionico	66.634.000
Pollino	77.678.000
Alto Tirreno	58.997.000
Appennino Paolano	96.225.000
Del Savuto	59.666.000
Silana	77.406.000
Sila Greca	54.096.000
Destra Crati	89.011.000
Busento	45.652.000
Serre Cosentine	45.882.000
Unione delle Valli	47.488.000
Dell'Alto Crotonese	52.226.000
Presila Catanzarese	81.116.000
Monti Reventino	70.938.000
Fossa del Lupo	54.387.000
Del Versante Ionico	52.204.000
Serre Calabre	49.946.000
Dell'Alto Mesima	53.341.000
Stilaro - Allaro	39.064.000
Limina	38.994.000
Aspromonte Orientale	54.817.000
Versante Ionico Meridionale	54.065.000
Versante dello Stretto	61.880.000
Versante Tirrenico Meridionale	44.803.000
Versante Tirrenico Settentrionale	44.734.000
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	
Provincia autonoma di Bolzano	
Valle Venosta	61.071.000
Distrettuale Burgraviato	77.896.000
Valle Isarco	68.770.000
Valle Salto Sciliar	68.712.000
Valle Pusteria	94.379.000
Comprensoriale Oltradige-Bassa Altesina	83.421.000
Alta Valle Isarco	46.920.000
Provincia autonoma di Trento (comprensori)	
Della Valle di Fiemme	47.433.000
Di Primiero	39.832.000
Bassa Valsugana e del Tesino	54.154.000
Alta Valsugana	69.076.000

	Importi (in lire)
Valle dell'Adige - C5 .	176.801.000
Valle di Non	65.178.000
Valle di Sole	44.578.000
Delle Giudicarie	63.336.000
Alto Garda e Ledro	66.288.000
Della Vallagarina	106.317.000
Ladino della Valle di Fassa .	38.188.000

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Della Carnia	76.067.000
Canal Ferro-Val Canale .	45.149.000
Del Gemonese	42.764.000
Delle Valli del Torre	44.231.000
Valli del Natisone	43.703.000
Pedemontana del Livenza	47.389.000
Meduna Cellina	55.955.000
Val d'Arzino-Val Cosa Val Tramontina	39.250.000
Del Collio	35.464.000
Del Carso	61.168.000

REGIONE VENETO

Agordina	53.422.000
Dell'Alpago	40.454.000
Cadore-Longaronese Zoldano .	42.443.000
Bellunese	107.341.000
Centro Cadore	47.176.000
Del Comelico e Sappada	40.727.000
Feltrina	87.519.000
Valle del Boite	43.822.000
Del Grappa	37.827.000
Delle Prealpi Trevigiane	45.386.000
Del Baldo	46.493.000
Della Lessinia	62.940.000
Alto Astico e Posina .	43.515.000
Dall'Astico al Brenta .	46.228.000
Agno Chiampo	52.659.000
Leogra Timonchio	43.568.000
Altopiano dei Sette Comuni	51.436.000
Del Brenta	40.934.000

REGIONE TOSCANA

Della Lunigiana .	85.835.000
Delle Apuane .	51.524.000
Della Garfagnana	62.470.000
Alto Mugello-Mugello-Val di Sieve .	97.738.000
Alta Versilia .	49.270.000
Area Lucchese	38.170.000
Appennino Pistoiese	59.912.000
Val di Bisenzio	40.443.000
Pratomagno	38.563.000
Val di Cecina	56.958.000
Del Casentino	64.446.000
Alto Tevere Valtiberina .	61.770.000
Monte Amiata	65.656.000
Dell'Elba e Capraia	57.705.000
Colline Metallifere	43.546.000
Colline del Fiora	46.501.000
Cetona	35.114.000
Media Valle Serchio	61.914.000

REGIONE UMBRIA

	Importi (in lire)
Alto Tevere Umbro	99.568.000
Dell'Alto Chiascio	86.540.000
Monte Subasio	88.619.000
Monti del Trasimeno .	33.199.000
Valnerina	44.653.000
Monti Martani e del Serano	47.581.000
Amerino « Croce di Serra »	33.386.000
Monte Seglia e Selva Meana	36.419.000
Zona F - Valle del Nera e M.S. Pancrazio	39.249.000

REGIONE LAZIO

Gronde Monti Ausoni	58.962.000
Valle del Comino	56.864.000
Valle del Liri	80.603.000
Alta Tuscia Laziale	30.825.000
Dei Cimini	50.338.000
Monti della Tolfa	39.283.000
Monti Sabini Tiburtini-Cornicolani Prenestini	66.028.000
Dei Monti Lepini	100.245.000
« Monti Ernici »	111.137.000
5ª zona « Montepiano Reatino » . .	62.530.000
Dell'Aniene	65.823.000
Castelli Romani e Prenestini . . .	62.508.000
Della Sabina	34.443.000
Del Velino	42.037.000
Del Salto Cicolano	42.794.000
Del Turano	41.011.000
Dei Monti Aurunci	66.528.000

REGIONE SARDEGNA

Osilo Ploaghe	38.790.000
Susassu Anglona	38.870.000
Gallura	61.902.000
Del Logudoro	44.647.000
Monte Acuto	57.002.000
Goceano	44.802.000
Marghine Planargia	64.977.000
Del Nuorese	113.342.000
Zona X	69.948.000
Ogliastra	77.768.000
Zona XII	52.206.000
Zona XIII	50.178.000
Zona XIV	47.015.000
Del Barigadu	45.089.000
Arci Grighine	41.975.000
Dell'Alta Marmilla	41.306.000
Zona XVIII	74.878.000
Zona XIX	110.738.000
Del Mulargia e Flumendosa	35.015.000
Zona XXI	54.160.000
Del Basso Sulcis	51.143.000
Zona n. 23	70.283.000
Serpeddì	102.618.000
Zona XXV	30.932.000
N. 4 « Riviera di Gallura »	97.987.000

REGIONE SICILIA

Valle Alcantara	48.201.000
Zona B	42.377.000
Tifeno Peloritana « zona C »	52.025.000
Zona D	71.138.000
Nebrodi - zona E	68.918.000
Zona Q « Eolie »	42.488.000
Etnea - zona F	100.307.000
Iblea - zona G	80.418.000
Madonie - zona H	103.249.000
Corleonese - zona N	76.762.000

	Importi (in lire)
Zona I - Dell'Alto Salso	73.503.000
Zona L - Erei	67.347.000
Zona M - Erice	68.538.000
Della Quisquina - zona P	61.751.000
Monrealese - zona O	61.660.000
REGIONE BASILICATA	
Marmo-Platano	55.403.000
Melandro	53.721.000
Alto Basento	121.541.000
Camastra - Alto Sauro	44.848.000
Alto Agri	62.461.000
Lagonegrese	79.126.000
Medio Sinni - Pollino - Raparo	57.535.000
Val Sarmento	38.484.000
Medio Basento	49.276.000
Basso Sinni	49.653.000
Medio Agri-Sauro	53.085.000
Alto Bradano	64.133.000
Del Vulture	87.000.000
REGIONE CAMPANIA	
Monte S. Croce	44.146.000
Matese	63.775.000
Monte Maggiore	36.790.000
Titerno	48.480.000
Alto Tammaro	49.355.000
Del Fortore	59.461.000
Taburno	45.383.000
Ufita	90.908.000
Alta Irpinia	78.960.000
Partenio	63.780.000
Vallo di Lauro e Baianese	46.518.000
Valle dell'Irno	51.092.000
Terminio Cervialto	91.398.000
Della Penisola Sorrentina	73.878.000
Penisola Amalfitana	85.373.000
Alto e Medio Sele	63.000.000
Tanagro	44.096.000
Vallo di Diano	79.716.000
Alburni	52.239.000
Del Calore Salernitano	64.890.000
Alento-Monte Stella	50.236.000
Del Gelbison e del Cervati	50.453.000
Lambro e Mingardo	68.308.000
Bussento	53.995.000
REGIONE PUGLIA	
Del Sub-Appennino Dauno Meridionale	73.250.000
Del Gargano	143.951.000
Murgia Sud Orientale	84.957.000
Della Murgia Nord Occidentale	91.461.000
Sub-Appennino Dauno Settentrionale	60.104.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1983, sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 384

(5454)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Faggiano.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Faggiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 34.700.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 60.070.141 iscritto a ruolo a nome della ditta Vincenzo Savino e Angela Pastore. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5545)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Colavincenzo Virgilio, in Castel di Sangro

Con decreto ministeriale 23 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 42.960.540, dovuto dalla S.r.l. Colavincenzo Virgilio, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5546)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. «Serio maglieria», in Putignano

Con decreto ministeriale 24 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 103.431.000 dovuto dalla S.p.a. «Serio maglieria», è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5547)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 3 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1589,050	1589,050	1589,20	1589,050	—	1589 —	1588,950	1589,050	1589,050	1589,05
Marco germanico	606,350	606,350	606,10	606,350	—	606,25	606,200	606,350	606,350	606,35
Franco francese	199,410	199,410	199,69	199,410	—	199,42	199,440	199,410	199,410	199,40
Fiorino olandese	542,170	542,170	542,30	542,170	—	542,20	542,230	542,170	542,170	542,17
Franco belga	29,859	29,859	29,86	29,859	—	29,85	29,849	29,859	29,859	29,85
Lira sterlina	2367 —	2367 —	2368 —	2367 —	—	2366,55	2366,100	2367 —	2367 —	2367 —
Lira irlandese	1889 —	1889 —	1890 —	1889 —	—	1889,55	1889,900	1889 —	1889 —	—
Corona danese	167,920	167,920	168,05	167,920	—	167,92	167,930	167,920	167,920	167,90
E.C.U.	1369,070	1369,070	1369,03	1369,070	—	1369 —	1369,070	1369,070	1369,070	1369,070
Dollaro canadese	1289,700	1289,700	1290 —	1289,700	—	1290,45	1295,200	1289,700	1289,700	1289,70
Yen giapponese	6,812	6,812	6,81	6,812	—	6,81	6,813	6,812	6,812	6,80
Franco svizzero	753,050	753,050	752,50	753,050	—	753,10	753,150	753,050	753,050	753,05
Scellino austriaco	86,203	86,203	86,20	86,203	—	86,22	86,240	86,203	86,203	86,20
Corona norvegese	216,840	216,840	217,10	216,840	—	216,90	216,950	216,840	216,840	216,85
Corona svedese	203,800	203,800	203,75	203,800	—	203,75	203,720	203,800	203,800	203,80
FIM	281,240	281,240	281,50	281,240	—	281,32	281,400	281,240	281,240	—
Escudo portoghese	12,860	12,860	12,85	12,860	—	12,85	12,850	12,860	12,860	12,86
Peseta spagnola	10,495	10,495	10,49	10,495	—	10,50	10,494	10,495	10,495	10,49

Media dei titoli del 3 ottobre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	45,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,525
» 6 % » » 1970-85	88,100
» 6 % » » 1971-86	83,850
» 6 % » » 1972-87	79,300
» 9 % » » 1975-90	78,700
» 9 % » » 1976-91	78,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 12 % (Beni Esteri 1980)	77 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	96,300
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,900
» » » Ind. 1-11-1981/83	100,100
» » » » 1-12-1981/83	100,20
» » » » 1- 3-1981/84	100,200
» » » » 1- 4-1981/84	100,450
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 1-1982/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	100,200
» » » » 1- 5-1982/84	100,450
» » » » 1- 6-1982/84	100,100
» » » » 1- 7-1982/84	99,950
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,600

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84	99,825
» » » » 1-11-1982/84	99,750
» » » » 1-12-1982/84	99,850
» » » » 1- 1-1983/85	99,325
» » » » 1- 2-1983/85	99,600
» » » » 1- 1-1982/86	100,100
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,225
» » » » 1- 6-1982/86	100,125
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	99,950
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	99,850
» » » » 1-12-1982/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	99,80
» » » » 1- 2-1983/87	99,85
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	98,700
» » » 12 % 1- 4-1984	98,075
» » » 18 % 1- 4-1984	100,600
» » » 12 % 1-10-1984	95,725
» » » 18 % 1- 1-1985	100,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,10
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2- 1982/89 14 %	104,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1589 —
Marco germanico	606,275
Franco francese	199,425
Fiorino olandese	542,200
Franco belga	29,854
Lira sterlina	2366,550
Lira irlandese	1889,450
Corona danese	167,925
E.C.U.	1369,070
Dollaro canadese	1290,450
Yen giapponese	6,812
Franco svizzero	753,100
Scellino austriaco	86,221
Corona norvegese	216,895
Corona svedese	203,760
FIM	281,320
Escudo portoghese	12,855
Peseta spagnola	10,494

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 4 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1595,050	1595,050	1595,15	1595,050	1595 —	1595 —	1594,950	1595,050	1595,050	—
Marco germanico .	606 —	606 —	606,25	606 —	606,10	606,10	606,200	606 —	606 —	—
Franco francese	199,220	199,220	199,50	199,220	199,30	199,20	199,140	199,220	199,220	—
Fiorino olandese .	541,880	541,880	542,10	541,880	541,90	541,85	541,830	541,880	541,880	—
Franco belga .	29,823	29,823	29,87	29,823	29,86	29,80	29,816	29,823	29,823	—
Lira sterlina	2355,60	2355,60	2355 —	2355,60	2351,50	2355,80	2356 —	2355,60	2355,60	—
Lira irlandese	1889 —	1889 —	1889 —	1889 —	1888 —	1888 —	1887 —	1889 —	1889 —	—
Corona danese	167,710	167,710	167,85	167,710	167,70	167,70	167,720	167,710	167,710	—
E.C.U. .	1367,400	1367,400	1367,40	1367,400	1367,400	1367,40	1367,400	1367,400	1367,400	—
Dollaro canadese	1293,900	1293,900	1294 —	1293,900	1293,25	1293,95	1294 —	1293,900	1293,900	—
Yen giapponese .	6,808	6,808	6,8190	6,808	6,802	6,80	6,806	6,808	6,808	—
Franco svizzero .	752,160	752,160	752,40	752,160	751,55	752,08	752 —	752,160	752,160	—
Scellino austriaco .	86,204	86,204	86,20	86,204	86,14	86,20	86,200	86,204	86,204	—
Corona norvegese .	216,980	216,980	217 —	216,980	216,85	216,98	216,980	216,980	216,980	—
Corona svedese .	203,860	203,860	203,90	203,860	203,70	203,90	203,900	203,860	203,860	—
FIM	281,330	281,330	281,25	281,330	281 —	281,26	281,200	281,330	281,330	—
Escudo portoghese	12,860	12,860	12,85	12,860	12,80	12,85	12,880	12,860	12,860	—
Peseta spagnola	10,489	10,489	10,450	10,489	10,47	10,50	10,495	10,489	10,489	—

Media dei titoli del 4 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	45,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,700
» 6% » » 1970-85 .	88,100
» 6% » » 1971-86 .	83,850
» 6% » » 1972-87 .	79,300
» 9% » » 1975-90 .	79,200
» 9% » » 1976-91 .	78,500
» 10% » » 1977-92 .	81 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	77 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16% .	96,600
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,800
» » » Ind. 1-11-1981/83 .	100 —
» » » » 1-12-1981/83 .	100,400
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,750
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,675
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,675
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84 .	99,850
» » » » 1-11-1982/84 .	99,775
» » » » 1-12-1982/84 .	99,875
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,875
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,225
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,875
» » » » 1- 9-1982/86 .	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,025
» » » » 1-11-1982/86 .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 .	99,875
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,80
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,80
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984 .	98,900
» » » 12% 1- 4-1984 .	98,150
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,70
» » » 12% 1-10-1984 .	95,80
» » » 18% 1- 1-1985 .	100,800
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	88,85
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	104,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	101,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1595 —
Marco germanico .	606,100
Franco francese	199,180
Fiorino olandese .	541,855
Franco belga .	29,819
Lira sterlina .	2355,800
Lira irlandese	1888 —
Corona danese .	167,715
E.C.U. .	1367,400
Dollaro canadese	1293,950
Yen giapponese .	6,807
Franco svizzero .	752,080
Scellino austriaco .	86,202
Corona norvegese .	216,980
Corona svedese .	203,880
FIM	281,265
Escudo portoghese	12,870
Peseta spagnola .	10,492

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei terreni ubicati nella regione Basilicata appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 3 settembre 1983 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, e stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio dei terreni appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ubicati nella predetta regione. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(5551)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Calabria appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Con decreto 3 settembre 1983 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Calabria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni dei beni mobili ed immobili, ubicati nella predetta regione, appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali delle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(5552)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Campania appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Con decreto 3 settembre 1983 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania, e stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento all'ufficio liquidazioni ed ai comuni competenti per territorio dei beni immobili e mobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'O.N.I.G., ubicati nella predetta regione. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(5553)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Bisquits Italia, con sede e stabilimento in Mortara (Pavia), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia), è prolungata al 20 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5585)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano stralcio comprensoriale delle zone di tutela fluviale ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con deliberazione del consiglio regionale 13 luglio 1983, n. 1954/4297 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione con atto n. 7186/4676 del 26 luglio 1983) è stato approvato il piano stralcio comprensoriale delle zone di tutela fluviale ex art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni adottato con deliberazione del comitato comprensoriale 22 dicembre 1981, n. 603. Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sono depositati nella segreteria del comprensorio a libera visione del pubblico.

(5589)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a sei posti di direttore di ragioneria di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 31-32 del 30 luglio-6 agosto 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1981, registro n. 48, foglio n. 269, con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso riservato, per esami, a sei posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

(5576)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica, indetto con decreto ministeriale del 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26 e 27 ottobre 1983, con inizio alle ore 8,30.

(5558)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1983, n. 10.

Istituzione, compiti, modalità di funzionamento e responsabilità del collegio dei revisori dei conti delle unità socio sanitarie locali ai sensi dell'art. 13 della legge n. 181/1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione del collegio dei revisori dei conti

In attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e ad integrazione del titolo II della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, presso ogni unità socio sanitaria locale è costituito il collegio dei revisori dei conti, organo dell'unità socio sanitaria locale medesima.

Art. 2.
Composizione e nomina del collegio

Il collegio dei revisori dei conti dell'U.S.S.L. è composto da tre membri, dei quali uno designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal consiglio regionale ed uno dall'assemblea generale dell'U.S.S.L., su terna proposta dal comitato di gestione dell'U.S.S.L. medesima.

La nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti è di competenza dell'assemblea generale dell'U.S.S.L., e deve avvenire entro trenta giorni dall'insediamento dell'assemblea.

Il presidente del collegio è eletto dall'assemblea generale della U.S.S.L., scegliendolo tra i componenti designati dal consiglio regionale e dall'assemblea generale della U.S.S.L. medesima.

In sede di prima applicazione, possono essere designati dal consiglio regionale o dal comitato di gestione ed eletti dall'assemblea generale della U.S.S.L. a membri del collegio dei revisori dei conti, dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; ed inoltre, coloro che hanno svolto, per almeno cinque anni, il mandato di parlamentare, di consigliere regionale, di consigliere provinciale, di sindaco, di consigliere comunale in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Art. 3.
Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni del collegio, sarà necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni dovranno riportare la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 4.
Funzione del collegio

Le funzioni dei revisori sono svolte, di norma, collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione.

I revisori possono tuttavia, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente del collegio.

Ispezioni, verifiche, controlli e riscontri devono essere comunque eseguiti presso la sede della U.S.S.L. o nei presidi della U.S.S.L. Il funzionario responsabile ha facoltà di assistere ai suddetti adempimenti.

Le risultanze di tali atti ispettivi e di riscontro debbono essere portati a conoscenza degli altri membri, comunque non oltre la prima seduta collegiale.

Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Copia dei verbali delle sedute del collegio dei revisori debbono essere trasmessi, non oltre il quindicesimo giorno della seduta stessa, al presidente del comitato di gestione ed all'assessorato regionale alla sanità.

Art. 5.
Compiti del collegio

Il collegio dei revisori dei conti deve vigilare sulla gestione amministrativo-contabile della U.S.S.L., accertare la regolarità delle scritture e delle relazioni contabili, redigendo, in merito, relazioni periodiche su richiesta della giunta regionale e/o del comitato di gestione della U.S.S.L.

Il collegio dei revisori dovrà sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile della U.S.S.L., da trasmettere alla Regione ed ai Ministeri della sanità e del tesoro.

I membri del collegio dei revisori possono, qualora invitati, partecipare alle riunioni del comitato di gestione della U.S.S.L.

Art. 6.
Istituzione dell'albo dei revisori dei conti delle UU.SS.SS.LL.

E' istituito l'albo dei revisori dei conti delle UU.SS.SS.LL. della regione Piemonte.

Entro due anni dalla data di promulgazione della presente legge il consiglio regionale, con propria deliberazione procede alla costituzione dell'albo dei revisori dei conti delle UU.SS.SS.LL., tenuto conto dell'esperienza nel frattempo maturata.

La tenuta di tale albo compete alla giunta regionale tramite il competente assessorato alla sanità.

Possono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti delle UU.SS.SS.LL. dottori in economia e commercio o ragionieri iscritti nei relativi albi professionali, o coloro che siano iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nonchè coloro che hanno svolto, per almeno cinque anni, il mandato di parlamentare, di consigliere regionale, di consigliere provinciale, di consigliere comunale.

L'esame delle domande di iscrizione all'albo dei revisori dei conti delle UU.SS.SS.LL. della regione Piemonte è devoluto ad una commissione presieduta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, dal presidente dell'ordine provinciale dei dottori commercialisti di Torino o da un suo delegato, dal responsabile del servizio gestione spesa sanitaria dell'assessorato regionale alla sanità, dal responsabile del servizio spesa dell'assessorato regionale alle finanze. La decisione di iscrizione all'albo è di competenza della giunta regionale.

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di iscrizione all'albo dei revisori dei conti dell'U.S.S.L., gli interessati possono proporre ricorso in opposizione alla giunta regionale, entro trenta giorni da quando abbiano avuto piena conoscenza del provvedimento di reiezione: la decisione della giunta sul ricorso in opposizione costituisce provvedimento definitivo.

Con regolamento della giunta regionale, da sottoporsi ad approvazione del consiglio regionale, verranno disciplinati i casi di decadenza da componente del collegio, oltrechè di radiazione, cancellazione e sospensione dall'albo dei revisori dei conti delle unità socio sanitarie locali.

Art. 7.
Durata della carica

La durata in carica del collegio dei revisori dei conti della U.S.S.L. è pari alla durata dell'assemblea generale della U.S.S.L. che procede alla nomina.

In sede di prima applicazione, la scadenza del collegio dei revisori dei conti è la stessa prevista per le assemblee generali delle UU.SS.SS.LL. che procedono alla loro nomina.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che l'ha espresso.

L'ufficio di direzione dell'U.S.S.L., tramite l'area affari generali-segreteria degli organi collegiali, fornisce adeguati supporti operativi al collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.
Responsabilità

In analogia a quanto disposto dall'art. 2407 del codice civile, i revisori debbono conservare il segreto sui fatti e sui documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio — salvo la dovuta informativa nei confronti dell'amministrazione dello Stato, della Regione e della U.S.S.L. — e sono responsabili della veridicità delle loro affermazioni.

Art. 9.
Indennità

Ai membri del collegio dei revisori si applicano le indennità di funzione previste per i membri del comitato di gestione, nella misura del 60 % al presidente e del 50 % ai componenti, e le indennità di trasferta previste dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, nella misura spettante alle qualifiche indicate al punto 2 della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché il rimborso delle spese di viaggio previste dalla suddetta normativa.

Art. 10.
Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a componente del comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale;

coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dell'unità socio sanitaria locale l'ufficio di presidente o di componente del comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere dell'unità socio sanitaria locale;

i membri del comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale;

i dipendenti dell'unità socio sanitaria locale;

i fornitori dell'unità socio sanitaria locale;

gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi — a qualsiasi titolo — svolge in modo continuativo attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato ubicate nell'ambito dell'unità socio sanitaria locale;

coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'unità socio sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una unità socio sanitaria locale.

Art. 11.
Norma transitoria

In sede di prima applicazione le assemblee generali delle UU.SS.LL. procedono alla nomina del collegio dei revisori dei conti della U.S.S.L. entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 agosto 1983

VIGLIONE

(5293)

REGIONE MARCHE

Avviso di rettifica alla legge regionale 15 luglio 1983, n. 18: « Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano ». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 77 del 20 luglio 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » n. 243 del 5 settembre 1983).

Al penultimo comma dell'art. 4 della legge citata in epigrafe, dove è scritto: « ... cap. *222116* ... », leggasi: « ... cap. *2222116* ... ».

(5180)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832760)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionario di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.